

# **COMUNE DI MONTEFALCO**

## **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA**

(approvato D.C.C. n. 9 del 21 marzo 2003)

### **NORMATIVA DI ATTUAZIONE**

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizione dell'attività
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Modalità di esercizio
- Art. 4 - Forma giuridica

### TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

- Art. 5 - Modalità di programmazione
- Art. 6 - Individuazione delle zone
- Art. 7 - Distribuzione degli esercizi a livello territoriale
- Art. 8 - Distanze minime
- Art. 9 - Personale addetto all'esercizio dell'attività
- Art. 10 - Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

### TITOLO III - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Art. 11 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 12 - Requisiti
- Art. 13 - Domanda di autorizzazione
- Art. 14 - Criteri di valutazione
- Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 16 – Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione
- Art. 17 - Inizio dell'attività
- Art. 18 - Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature
- Art. 19 - Trasferimento della sede
- Art. 20 - Cessazione dell'attività
- Art. 21 - Modificazione della titolarità
- Art. 22 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 23 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 24 - Attività di vendita al dettaglio
- Art. 25 - Ricorsi

### TITOLO IV - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

- Art. 26 - Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature
- Art. 27 - Norme sanitarie e di sicurezza degli addetti

### TITOLO V - ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

- Art. 28 - Disciplina degli orari - calendario di apertura e chiusura
- Art. 29 - Tariffe professionali

## TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 - Controlli

art. 31 - Sanzioni amministrative

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Commissione consultiva comunale

Art. 33 - Provvedimenti di urgenza

Art. 34 - Adeguamenti degli esercizi esistenti

Art. 35 - Abrogazione della normativa precedente

Art. 36 - Norme transitorie

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Definizione dell'attività)

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di tutti gli inestetismi presenti.

2. Si identifica l'attività di estetista, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1990, n. 1 anche nelle ipotesi di:

- applicazione di unghie artificiali;
- uso di lampade abbronzanti;
- attività di ginnastica estetica per il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- attività di massaggio estetico;
- attività di disegno epidermico o di trucco semipermanente.

### Art. 2 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, l'attività di estetista:

- da chiunque esercitata (impresa individuale o società);
- dovunque esercitata (luogo pubblico o privato);
- a qualunque titolo esercitata (oneroso o gratuito).

2. Sono assoggettate al presente regolamento le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, ivi comprese quelle svolte in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.

3. Sono escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le prestazioni di carattere medico - terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e success. modif. ed integr. .

### Art. 3 (Modalità di esercizio)

1. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n.713 e dalle direttive comunitarie.

Art. 4  
(Forma giuridica)

1. L'attività di estetista può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitale, secondo quanto previsto dalla legge 14 dicembre 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735, nonché dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443, 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 4 aprile 1990, n. 10.

2. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

3. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.

4. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti devono essere assicurati dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

5. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.

TITOLO II  
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 5  
(Modalità di programmazione)

1. La programmazione dell'attività di estetista ha lo scopo di conseguire una equilibrata distribuzione nel territorio comunale dei relativi esercizi, in armonia con le indicazioni di carattere generale contenute nel piano regionale di sviluppo e nel piano di settore previsto dall'art. 3, comma 3°, della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1° si tiene conto della situazione esistente, degli addetti occupati, della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportato alla densità della popolazione residente e fluttuante ed alle esigenze dell'utenza.

Art. 6  
(Individuazione delle zone)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, il territorio comunale, conformemente a quanto previsto nel regolamento barbieri e parrucchieri, è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona 1 - Centro storico
- zona 2 - Immediata periferia
- zona 3 - Madonna della Stella
- zona 4 - Resto del territorio

2. Ai fini del presente regolamento:

- per centro storico si intende il centro storico del capoluogo delimitato dalle seconde mura urbane;
- per immediata periferia si intende l'area comprendente S. Fortunato, Scorsinaglia, l'area degli impianti sportivi, Via G. Leopardi, Via B. Gozzoli, Viale della Vittoria e tutte gli altri toponimi e località rientranti in tale ambito territoriale.

Art. 7  
(Distribuzione degli esercizi a livello territoriale)

1. La distribuzione degli esercizi sul territorio comunale è disposta nel rispetto dei principi, dei criteri e con le modalità di cui al titolo II del presente regolamento.

Art. 8  
(Distanze minime)

1. Nei casi di apertura di nuova attività e di trasferimento di attività preesistente le distanze minime devono essere calcolate e rispettate dal nuovo punto di servizio rispetto al più vicino già esistente nella stessa zona che contenga la medesima tipologia di attività.

2. La distanza minima calcolata da ingresso ad ingresso secondo il percorso pedonale più breve, viene fissata applicando i seguenti valori:

Centro storico	100 m
immediata periferia	350 m
Madonna della Stella	100 m
resto del territorio	400 m

3. Non esiste distanza nel caso di primo rilascio nella zona.

4. Le distanze minime non si applicano in caso di subingresso.

5. Nella zona n. 1, per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, non si applica il criterio della distanza minima se non viene superato il limite di n. 2 attività autorizzate. Decorsi due anni il criterio della distanza minima assume piena efficacia anche nella zona 1 indipendentemente dal numero delle attività presenti.

6. Ai fini delle presenti norme per "unità di servizio" si intende uno o più locali contigui in cui si svolga l'insieme delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista. Costituiscono pertanto un'unica unità di servizio anche i cosiddetti "saloni di bellezza" e simili.

7. Nel caso di concentrazione di due o più esercizi esistenti da almeno tre anni, anche di diversi tipi di attività, la distanza minima e la superficie minima prevista per ogni singola attività viene ridotta al 50%.

#### Art. 9

(Personale addetto all'esercizio dell'attività)

1. Per addetti si intendono tutti coloro che partecipano manualmente all'esercizio dell'attività di estetista, anche se non risultano intestatari della relativa autorizzazione.

#### Art. 10

(Caratteristiche e destinazioni d'uso dei locali)

1. L'attività di estetista deve essere svolta in locali all'uopo destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.

2. I locali impiegati per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 devono disporre delle caratteristiche indicate dal regolamento edilizio e dal regolamento di igiene vigenti e risultare conformi alle vigenti prescrizioni urbanistiche e igienico - sanitarie.

3. La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista non può essere inferiore a mq. 25 in zona I e a mq. 30 nelle altre zone. Tali requisiti non sono richiesti in caso di subingresso in esercizi preesistenti.

4. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi devono disporre delle caratteristiche indicate al comma 2° ed essere dotati, inoltre, di ingresso e servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; devono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

### TITOLO III NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

#### Art. 11

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso della autorizzazione rilasciata dal Comune, come previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dall'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10.

2. Sono soggette ad autorizzazione:

- a) l'apertura di nuove attività;
- b) il trasferimento delle attività esistenti, in o fuori zona;
- c) l'ampliamento della superficie in cui si svolge l'attività.

#### Art. 12

(Requisiti)

1. I requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività di estetista sono i seguenti:

- a) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, se trattasi ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
- c) idoneità sanitaria del personale addetto, compreso il titolare, qualora partecipi professionalmente all'attività di estetista, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) idoneità sotto il profilo igienico - sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate;
- e) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e negli artt. 4 e 12 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10. La disposizione non si applica agli apprendisti o



soci che si limitano a svolgere prestazioni semplici sotto la diretta responsabilità del titolare.

2. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dai competenti organi dello Stato o delle Regioni.

#### Art. 13

##### (Domanda di autorizzazione)

1. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista deve essere presentata al Comune con domanda in carta legale nella quale debbono essere indicati:

- le generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale della persona fisica; ragione sociale, sede, partita IVA, legale rappresentante in caso di società);
- l'attività che si intende esercitare;
- l'ubicazione e la superficie dei locali.

2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, nonché del direttore, nel caso di società non artigiana;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato presso la sede competente.

3. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa, in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

4. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa gestita in forma societaria, la relativa domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

5. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

6. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di cui al presente regolamento è affidata all'Ufficio Commercio ed è determinata nei tempi massimi e negli atti procedurali riportati nel Regolamento barbieri e parrucchieri.

Art. 14  
(Criteri di valutazione)

1. In caso di domande concorrenti, per la stessa zona, queste saranno esaminate nel rispetto delle seguenti priorità nell'ordine indicato:
  - a) domande di trasferimento in zona;
  - b) domande di trasferimento fuori zona;
  - c) domanda di aggiunta ad esercizio di barbiere o di parrucchiere;
  - d) domande di apertura nuovi esercizi.
2. In caso di parità prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. Sono concorrenti le domande per cui l'accoglimento di una pregiudicherebbe l'accoglimento dell'altra quando le stesse sono inoltrate, secondo la data di protocollo comunale o il timbro di raccomandata, prima della medesima seduta della commissione consultiva comunale.

Art. 15  
(Rilascio dell'autorizzazione)

1. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunica per iscritto all'interessato, entro n. 15 giorni dal parere della commissione, l'accoglimento della domanda.
2. Il richiedente, entro e non oltre il termine di n. 90 giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, deve completare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione, inviando al Comune:
  - l'elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate;
  - la planimetria in scala dei locali;
  - il nullaosta rilasciato dall'A.S.L. sull'idoneità dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico - sanitario e della sicurezza;
  - la certificazione relativa alla idoneità sanitaria del personale addetto;
  - il certificato penale o di vigenza qualora si tratti di forma societaria.
3. Su richiesta motivata potrà essere concessa una proroga fino ad un massimo di n. 60 giorni.
4. La mancata presentazione entro i termini previsti della documentazione di cui ai precedenti commi vale come rinuncia.
5. Il provvedimento di rilascio reca menzione dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività.

6. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento provvede ad informare:

- la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- la sede provinciale dell'I.N.P.S.;
- l'Ufficio Igiene Pubblica dell' A.S.L.;
- l'Ufficio Tributi del Comune;
- la Polizia Municipale;
- l'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

#### Art. 16

(Rigetto della richiesta di autorizzazione)

1. In caso di esito negativo dell'istruttoria il responsabile del procedimento comunica il relativo provvedimento motivato all'interessato entro n. 15 giorni dall'esame della domanda in Commissione.

2. Contro i provvedimenti di diniego è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro n. 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

#### Art.17

(Inizio dell'attività)

1. L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al possesso della specifica autorizzazione.

2. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

3. Nel caso in cui l'attività di estetista è esercitata presso uno degli enti indicati all'art. 2, comma 2°, o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con sé copia dell'autorizzazione per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. L' esercente è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese, nonché l'eventuale cancellazione dagli stessi.

#### Art. 18

(Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature)

1. Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato della denuncia di inizio attività o all'ottenimento dell'autorizzazione o concessione edilizia, secondo le caratteristiche dell'intervento.

Comunicazione scritta deve essere inviata anche per l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate.

2. L'eventuale riduzione della superficie destinata all'esercizio dell'attività di estetista è ritenuta ammissibile nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 10.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 viene assunto previo nullaosta dell' A.S.L. competente per territorio.

4. L'ampliamento della superficie dei locali, fatta salva l'osservanza delle norme in materia urbanistica, edilizia e sanitaria, è sottoposto ad autorizzazione, che è sempre rilasciata, senza necessità di parere di Commissione.

#### Art. 19

##### (Trasferimento della sede)

1. Il trasferimento di un esercizio è consentito alle seguenti condizioni:

- che i locali siano idonei sotto il profilo urbanistico, edilizio ed igienico sanitario;
- che i locali abbiano la superficie minima prescritta;
- che siano rispettate le distanze previste.

2. In caso di sfratto esecutivo, di calamità naturali, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità e urgenza, il responsabile del procedimento, sentita la commissione consultiva comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività, anche in altra zona, in deroga a quanto previsto dalle norme sulle distanze e sulla superficie. Tale provvedimento può avere carattere temporaneo per un periodo massimo di un anno.

3. In caso di trasferimento in zona di esercizi in attività da almeno cinque anni i valori di distanza minima sono abbattuti del 50%.

4. Non si prevede alcun valore di distanza minima o di superficie minima nel caso di trasferimento in zona di operatori, in attività da almeno cinque anni, quando la maggiore funzionalità e produttività dell'esercizio sono raggiunte mediante almeno uno dei seguenti comprovati elementi incidenti positivamente sull'aumento delle potenzialità di servizio a vantaggio dei consumatori:

- quando il trasferimento avviene nel raggio di 100 m dalla vecchia ubicazione;
- quando il trasferimento avviene verso locali in proprietà, lasciando locali detenuti in locazione;
- quando il trasferimento è accompagnato da documentati rilevanti investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento dei nuovi locali;
- quando il trasferimento avviene con recupero a fini commerciali di locali fino a quel momento inutilizzati, da almeno tre anni, per attività commerciali o artigianali.

Art. 20  
(Cessazione dell'attività)

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune, entro n. 30 giorni, il provvedimento autorizzatorio.

Art. 21  
(Modificazione della titolarità)

1. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di estetista, l'interessato deve inviare al Comune apposita richiesta alla quale deve allegare:

- attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
- copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
- l'autorizzazione amministrativa del cedente, in originale.

2. Nel caso in cui il subentrante chieda al Comune, contestualmente, il trasferimento dell'esercizio in altra zona la relativa domanda, accompagnata dalla prescritta documentazione, è sottoposta all'esame della commissione consultiva comunale per il parere di competenza.

3. Il subentrante può iniziare ad esercitare l'attività di estetista solo dopo il rilascio della relativa autorizzazione.

4. Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art. 5, comma 3°, della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

5. L'autorizzazione decade al termine del periodo previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

6. Per altri aspetti si rimanda al regolamento barbieri e parrucchieri.

Art. 22  
(Sospensione dell'autorizzazione)

1. Il responsabile del procedimento, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 11,

comma 1°, della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10; analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.

2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a n. 20 giorni, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.

3. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse previo parere della commissione.

4. Nel periodo di sospensione dell'attività l'autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.

#### Art. 23

#### (Revoca dell'autorizzazione)

1. Il responsabile del procedimento può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell'autorizzazione qualora:

- a) l'attività non abbia avuto inizio entro n. 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) il titolare dell'esercizio sospenda l'attività, senza preventiva autorizzazione, per un periodo superiore a n. 60 giorni;
- c) l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1, nella legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 e nel presente regolamento;
- d) siano venuti a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio;
- e) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, ovvero non abbia presentato domanda di adeguamento a norma dell'art. 34 del presente regolamento.

2. Il responsabile del procedimento, previa motivata richiesta, presentata dal titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1°, lett. a), b) ed e), per un periodo massimo di sei mesi; eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per gravi motivi, sentita la commissione consultiva comunale.

3. La sospensione dell'attività per comprovati gravi motivi di salute non comporta la revoca dell'autorizzazione.

4. Il provvedimento di revoca è notificato all'interessato a mezzo di messo comunale.

Art. 24  
(Attività di vendita al dettaglio)

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1990, 1, è consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di estetica, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso.

2. Le imprese autorizzate alla vendita dei prodotti cosmetici in base alla vigente normativa in materia di commercio, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che:

- gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni siano in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge;
- i locali siano idonei dal punto di vista igienico - sanitario;
- sia rispettata una distanza minima di almeno 100 metri lineari da altra attività di estetista.

Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.

3. La distanza, come previsto all'art. 8, è calcolata secondo il percorso pedonale più breve.

Art. 25  
(Ricorsi)

1. Contro il provvedimento di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di n. 60 giorni dalla data di notificazione.

TITOLO IV  
NORME IGIENICO - SANITARIE E DI SICUREZZA

Art. 26  
(Requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature)

1. I requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività di estetista devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 27  
(Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti)

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista, compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività a visita medica presso l'A.S.L., con particolare riguardo per le patologie infettivo - contagiose.

## TITOLO V ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

### Art. 28

(Disciplina degli orari e calendario di apertura e chiusura)

1. L'orario prescelto dal titolare dell'esercizio deve essere comunicato al Comune.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario di apertura e chiusura, con indicazione del giorno di chiusura, in un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetiste, barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna sono tenuti ad osservare l'orario dell'attività prevalente, intesa come quella che produce maggior fatturato.

### Art. 29

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe professionali devono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

## TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

### Art. 30

(Controlli)

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10, accerta l'effettivo esercizio dell'attività di estetista, assumendo adeguate iniziative al fine di assicurare la corretta e veritiera pubblicità della stessa da parte dei titolari delle autorizzazioni.
2. Gli agenti di Polizia Municipale incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, nei locali in cui si svolge la suddetta attività.

### Art. 31

(Sanzioni amministrative)



1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa è inflitta la sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro.
2. Qualora detta attività sia esercitata senza l'autorizzazione comunale è inflitta la sanzione amministrativa da 516 a 1032 euro; negli altri casi trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 39, comma 5° della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42.
3. I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dal Sindaco, dal Presidente dell' A.S.L., dal presidente della C.P.A. e dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, sono inviati alla Regione per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1° e 2°.
4. Il provvedimento sanzionatorio viene disposto con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla legge regionale 30 marzo 1983, n. 15 e successive modificazioni, alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e all'art.11 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 32

#### Commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 viene integrata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 per i fini da esso previsti, da due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista, nominati dal Consiglio Comunale su designazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione, oltre ai compiti ad essa affidati dalla vigente normativa, è chiamata ad esprimere il proprio parere sul presente regolamento e sulle relative modifiche o revisioni.
3. Per quanto concerne le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1°, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento relativo alle attività di barbiere e parrucchiere.

### Art. 33

#### (Provvedimenti di urgenza)

1. Il Sindaco, nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o sicurezza può adottare provvedimenti per:

- la chiusura dell'esercizio;
- la sospensione della autorizzazione;
- l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive ed epidemiche e non più fisicamente idoneo;
- l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31.

#### Art. 34

(Adeguamenti degli esercizi esistenti)

1. I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzati a continuare detta attività per n. 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le imprese già esistenti che non dispongono dei requisiti previsti dalla vigente normativa devono inoltrare al Comune, entro il termine indicato al comma 1, apposita domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, al fine di regolarizzare la propria posizione; tale domanda, completa dei dati previsti dall'art. 13, deve essere accompagnata da tutta la documentazione atta a comprovare l'esatta posizione del richiedente.

3. Gli adeguamenti necessari sono stabiliti dal Comune, sentita la commissione di cui all'art. 32, entro n. 120 giorni dalla richiesta e debbono essere realizzati dal titolare dell'autorizzazione entro un anno dalla data di notifica del provvedimento.

4. Le attività già esercitate alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990, n. 1 in base alla normativa preesistente, possono essere autorizzate in deroga ai requisiti della distanza e della superficie minima, fermo restando l'obbligo di adeguare l'esercizio della medesima attività alle prescrizioni fornite dal Comune entro i termini fissati dal relativo provvedimento.

5. I titolari di esercizi in possesso di qualifiche parziali possono ottenere la conversione dell'autorizzazione previa presentazione di apposita istanza accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 13 del presente regolamento.

6. In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento entro il termine richiamato al comma 2 l'autorizzazione viene revocata.

#### Art. 35

(Abrogazione della normativa precedente)

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 36  
(Norme transitorie)

1. In attesa di un esplicito riconoscimento dell'attività di tatuaggio da parte dell'ordinamento, con la previsione di tutte le necessarie misure di controllo sanitario e di qualificazione professionale, dette attività rientrano nella sfera di applicazione della legge quadro per l'artigianato, in presenza dei relativi requisiti di qualifica artigiana, non considerandosi l'attività di tatuaggio rientrante nella sfera delle attività medico - sanitarie o di estetica.

2. L'autorizzazione amministrativa per consentire l'attività di tatuaggio viene rilasciata a condizione che l'attività stessa venga svolta in locali e con attrezzature conformi ai necessari requisiti di sicurezza ed igiene, per i quali sia stato rilasciato vincolante nullaosta tecnico sanitario.

3. Le presenti disposizioni sono valide fino all'entrata in vigore di specifiche disposizioni in materia che vengono automaticamente recepite nel presente regolamento.